

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile richiedere assistenza attraverso il pulsante “Assistenza” all’interno del Portale sopra specificato.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti da ANAC con le Linee Guida n. 1 “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria*” e con il Bando Tipo n. 3 promulgato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018.

Con Determina a contrarre del Comune di Civitella del Tronto n. 1 del 13/01/2020 Reg. Gen. n. 7, si è stabilito di affidare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di miglioramento sismico della sede municipale di Civitella del Tronto ed ex mini hotel (Provincia di Teramo – Regione Abruzzo – Italia).

Ciò in esecuzione dell’ordinanza n. 37 del 11.07.2017, a firma del Commissario Straordinario per la ricostruzione, di approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, nel quale veniva inserito il Comune di Civitella del Tronto (TE) per i lavori di miglioramento sismico della civica sede e dell’ex mini hotel nonché della determina Direttoriale n. 4/2017 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione sisma 2016 – Regione Abruzzo ripartizione fondi, avente ad oggetto l’assegnazione in favore del Comune di Civitella del Tronto, a titolo di contributo statale, della somma di € 3.697.200,00 per i suddetti lavori.

Con successiva deliberazione di G. C. n. 20 del 09.02.2018 veniva inserita l’opera di che trattasi nella programmazione triennale 2018-2020 e con delibera di G. C. n. 113 del 14.09.2018, ai sensi dell’art.31 d.lgs 50/2016, veniva designato Responsabile del Procedimento, il Geom. Fabrizio Verticelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale, ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del d.lgs. 50/2016, provvedeva a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con previsione di spesa complessiva dell’opera di € 3.697.200,00 di cui € 2.585.000,00 per lavori ed € 1.112.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, approvato con delibera di G.C. n.123 del 30.10.2018, previo parere favorevole dell’Ufficio Speciale Ricostruzione – sede di Teramo prot. Comune di Civitella del Tronto n. 9879/2018.

La presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell’ANAC (cfr parere ANAC trasmesso dall’USR Abruzzo con nota prot.0263944/19 del 23/09/2019 acquisito al prot. 8542 del 24/09/2019);

Luogo di esecuzione: Comune di Civitella del Tronto – provincia di Teramo – Regione Abruzzo - Italia

codice NUTS: ITF12

CIG: 8115347433

CUP: B79C18000100001

Il **Responsabile unico del procedimento** ex art. 31 dlgs 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Fabrizio Verticelli (responsabile area tecnica Comune di Civitella del Tronto quale Ente Aderente e Amministrazione Contraente)

Il **Responsabile della Centrale Unica di Committenza** è l'Arch. Luigi Sabini

ART. 1 PUBBLICITA'

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza (www.unionecomunivibrata.it), sul sito del Comune di Civitella del Tronto (www.comunecivitelladeltronto.it) - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gare e Contratti; www.cucvibrata.siaweb.it, e limitatamente all'estratto del bando di gara e avviso relativo all'aggiudicazione sul sito dell'Osservatorio MIT.

Ai sensi dell'art. 29, co. 1 e 2 del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, provvederà a disporre la pubblicazione, entro due giorni dall'adozione del provvedimento che determina le eventuali esclusioni e ammissioni dalla procedura d'affidamento, sul profilo del Committente e sul sito dell'Amministrazione Contraente sopra specificato.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici. In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su

due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante, si riserva il diritto, per proprie esigenze e motivatamente, di non procedere alla formalizzazione dell'incarico con il soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e/o di non concludere il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di sospendere l'aggiudicazione definitiva o di concludere la procedura senza l'aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione contraente e comunicate sui siti del Comune di Civitella quale soggetto contraente www.comunecivitelladeltronto.it e Centrale di Committenza Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata www.unionecomunivalvibrata.it. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 commi 8 e 9 dlgs 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e comunque non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione dei suddetti contratti sono a carico dell'aggiudicatario. La stipulazione del suddetto contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, al controllo del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 216 co. 13 del Codice dei Contratti attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i. nonché alle clausole di riserva disposte nel presente disciplinare in favore della Stazione Contraente. Il pagamento dei corrispettivi della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo quanto previsto nello schema di contratto e nel rispetto dei termini di cui al dlgs 231/2002 come modificato ed integrato dal dlgs 136/2010 e s.m.i. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art.3 della l.n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Ente Contraente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale prestazionale.
4. Schema di contratto (allegato M)
5. Determinazione dei corrispettivi con elenco delle prestazioni;
6. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativi allegati;
7. protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26.07.2017 tra la struttura di Missione (ex art. 30 legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitali S.p.A.).
8. modulistica (allegati A-N compreso B1)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comunecivitelladeltronto.it; www.unionecomunivibrata.it (C.U.C.) alla pagina Amministrazione trasparente - sezione bandi e gare; www.cucvibrata.siaweb.it;

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo unionecomunivibrata@pec.it entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del d.lgs 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ai seguenti indirizzi internet: www.comunecivitelladeltronto.it e www.unionecomunivibrata.it (C.U.C.). www.cucvibrata.siaweb.it;

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si specifica che, in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), ovvero di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del d.lgs 50/2016, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto,

anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara; in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g), ovvero di cui all'articolo 46, co. 1, lett. e), del d.lgs 50/2016 e s.m.i., l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del d.lgs 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del d.lgs 50/2016.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo *unionecomunivalvibrata@pec.it* (C.U.C.), e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Le comunicazioni di cui al d.lgs 50/2016 avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del Codice Amministrazione Digitale, all'indirizzo all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo/ mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 4. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla compiuta definizione del progetto di realizzazione delle opere di miglioramento sismico della sede municipale di

Civitella del Tronto (TE) e dell'ex mini hotel, tenuto conto anche della loro destinazione funzionale in relazione alla quale risulta inopportuna una suddivisione in lotti dell'appalto senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva), così come riscontrabile nello studio di fattibilità e relativi allegati (*All.6 documenti di gara*).

Ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs 50/2016, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di miglioramento sismico della sede municipale di Civitella del Tronto e dell'ex Mini Hotel (Provincia di Teramo – Regione Abruzzo – Italia).

L'oggetto dell'appalto comprende la progettazione necessaria per la compiuta definizione dell'opera e del suo *iter* approvativo ai fini dell'affidamento dei lavori, ivi compresi il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91 dlgs 81/2008 e smi nonchè la direzione lavori, contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i quali l'affidamento e relativa esecuzione sono postergati all'esito della intervenuta approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ex art.4 comma 4 Ordinanza del Commissario Straordinario n.56 del 19.05.2018 con esclusione di indennizzo e/o risarcimento in caso di mancata esecuzione delle predette prestazioni a seguito di mancata validazione del progetto da parte del Commissario Straordinario.

L'importo complessivo per i lavori è stato stimato, giusta ordinanza n. 37 del 11.07.2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nonché delibera di G.C. n.123 del 30.10.2018 e parere favorevole dell'Ufficio Speciale Ricostruzione – sede di Teramo prot. Comune di Civitella del Tronto n. 9879/2018 per la somma di € 3.697.200,00 di cui € 2.585.000,00 per lavori ed € 1.112.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Le prestazioni tecniche richieste sono specificate nell'Allegato denominato "*Determinazione dei Corrispettivi con elenco delle prestazioni*" (*All.4 documenti di gara*) al quale si rinvia espressamente quale parte integrante del presente disciplinare e per le quali sono stati calcolati i corrispettivi di seguito riportati.

Si precisa che l'affidatario dovrà svolgere le seguenti attività:

- elaborazione della Progettazione definitiva redatta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23 comma 3 e 216 comma 4 d.lgs 50/2016 in conformità delle prescrizioni di cui alla parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del DPR 207/2010 in virtù del rimando operato dalla disciplina transitoria ex art.28 comma 2 del D.M. n.154/2017 e art.216 del d.lgs 50/2016;
- elaborazione della Progettazione esecutiva redatta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23 comma 3 e 216 comma 4 d.lgs 50/2016 in conformità delle prescrizioni di cui alla parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del DPR 207/2010 in virtù del rimando operato dalla disciplina transitoria ex art.28 comma 2 del D.M. n.154/2017 e art.216 del d.lgs 50/2016;

- partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza permanente o Regionale di cui all'art. 16 d.l. 189/2016;
- predisposizione di tutti gli elaborati propedeutici per il rilascio di nulla osta, pareri, asseverazioni, autorizzazioni necessarie da Enti preposti.
- la progettazione strutturale dovrà prefigurare, in ragione della particolarità dell'intervento, le necessarie configurazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e manufatti con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali;
- la progettazione dovrà essere redatta con il Prezziario Unico del Cratere del centro Italia ai sensi dell'art.6 comma 7 del d.l n. 189/2016 approvato con ordinanza n.7/2016 del Commissario straordinario e tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali (CAM) di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11.10.2017.
- I due livelli di progettazione richiesti dovranno essere, in ogni caso, completi di quanto necessari, ai sensi di legge e regolamenti vigenti all'epoca dell'appalto, all'espletamento delle procedure per il regolare affidamento dei lavori.
- E' compito del Progettista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.
- Nel caso in cui le progettazioni fossero respinte per difetto nello studio o inattendibilità tecnico-economica all'affidatario non sarà dovuto alcun compenso né verranno risarcite eventuali spese sostenute.
- Il progetto definitivo formerà oggetto di verifica ai sensi dell'art.26 (*Verifica preventiva della progettazione*), comma 3, del D.Lgs. n.50/2016; il progetto esecutivo formerà oggetto di verifica e di validazione da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016.
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- Direzione lavori e contabilità nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'esito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario come sopra specificato.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

| DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI | CPV | IMPORTO ONORARI Euro | SPESE ED ONERI ACCESSORI Euro | TOTALE Euro |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Progettazione definitiva | 71250000-5 | 105.252,40 | 25.271,10 | 130.523,50 |
| Progettazione esecutiva | 71250000-5 | 65.506,54 | 15.728,12 | 81.234,66 |
| Direzione lavori e contabilità | 71250000-5 | 91.855,41 | 22.054,48 | 113.909,89 |
| Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 71250000-5 | 23.867,93 | 5.730,69 | 29.598,62 |
| Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 71250000-5 | 54.245,30 | 13.024,30 | 67.269,60 |
| TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (ONORARI+RIMBORSI) | 71250000-5 | 340.727,58 | 81.808,69 | 422.536,27 |

IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA € 422.536,27

L'importo a base di gara è di € 422.536,27 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016) ed include anche la voce "spese ed oneri accessori".

Ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice dei Contratti, non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza in quanto, trattandosi di servizi di natura intellettuale, è stata accertata l'assenza dei rischi di interferenza ex art. 26 comma 3 bis d.lgs 81/2008.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni a far data dalla documentazione di gara e alle ulteriori prestazioni da eseguirsi così come offerte e richieste in sede di gara.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria S04 mentre quelle relative alla progettazione delle opere in categoria E22, S03, IA01, IA02, IA03 sono qualificate come secondarie.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2].

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

COSTO STIMATO DELL'OPERA € 3.697.200,00 (di cui € 2.585.000,00 per lavori ed € 1.112.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusta con delibera di G.C. Civitella del Tronto n.123 del 30.10.2018).

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | Grado Complessità | L.143/4 | Importo delle opere in Euro | Specificità della prestazione art.3 co 3 d.m. 17.06.2016 | Importo corrispettivo - | Percentuale di Incidenza |
|-------------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | | 9 | | | | |

| | | | <<G>> | (corrisp ondenza) | | | onorario categorie | Sul valore totale della progettazio ne |
|------------------|--------|---|-------|--------------------------|--------------|---|-----------------------|---|
| | Codice | Descrizione | | | | | | |
| EDILIZIA | E.22 | Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza. Interventi di conservazione e restauro delle mura, corpi di fabbrica e degli spazi aperti (piazze, percorsi e accessi) | 1,55 | I/e | 514.940,24 | QbII.01,02,03,05,19,23;QbII.01,02,03,04,05,07,QcI.01,09,12 | 90.994,60 | 19,92% |
| STRUTTURE | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente Verifiche strutturali relative | 0,90 | IX/b | 1.338.844,62 | QbII.01,02,03,05,09,14,16,19,23,QbIII.01,02,03,04,05,07,QcI.09,12 | 139.741,49 | 51,80 % |
| STRUTTURE | S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. | 0,95 | I/g | 442.848,61 | QbII.01,02,03,05,09,14,16,19,23,QbIII.01,02,03,04,05,07,QcI.12 | 62.148,76 | 17,13% |
| IMPIANTI | IA.01 | Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | 0,75 | III/a | 57.673,31 | QbII.01,03,05,21,23,QbIII.01,02,03,04,05,07,QcI.01,09,12 | 8.661,41 | 2,23% |
| IMPIANTI | IA.02 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico | 0,85 | III/b | 129.764,94 | QbII.01,03,05,21,23,QbIII.01,02,03,04,05,07,QcI.01,09,12 | 17.155,36 | 5,02 % |
| IMPIANTI | IA.03 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | 1,30 | III/c | 100.928,29 | QbII.01,03,05,21,23,QbIII.01,02,03,04,05,07,QcI.01,09,12 | 22.025,96 | 3,90% |

L'appalto è finanziato con fondi del sisma 2016– ordinanza Commissario Straordinario n.37/2017 - determina Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 n. 4/2017.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del d.lgs 50/2016.

ART. 5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

5.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi**, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione dei progetti nei vari livelli da parte della Stazione appaltante, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:

- **per progettazione definitiva n. 60 giorni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- **per progettazione esecutiva n. 30 giorni**, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo.
- **per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione** dalla data di comunicazione scritta - consegna dei lavori – e si concluderà con l'ottenimento del certificato di collaudo;
- **per la direzione lavori dalla data di comunicazione scritta** – consegna dei lavori – e si concluderà con l'ottenimento del certificato di collaudo.

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:

- a) le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione (art. 26 del d.lgs 50/2016) e la rispettiva validazione, nonché i tempi necessari per l'ottenimento dei previsti pareri da parte degli Enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione;
- b) per l'eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'affidatario avrà termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
- c) per l'eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione del progetto, l'affidatario avrà termine di 10 giorni naturali e consecutivi.

5.2 OPZIONI

Gli incarichi di Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono affidati a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ex art. 4 comma 4 Ordinanza n.56 del 19.05.2018.

ART. 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;

- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice..

E' **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I R.T.. e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti, **specificando le parti e la percentuale delle prestazioni** che saranno eseguite dai singoli componenti l'R.T.. o il consorzio ordinario.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. o del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato

designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici

retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e smi, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Art. 7. REQUISITI GENERALI

1. Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti come modificato dalla l.n. 55/2019 e smi;
2. Possesso dei requisiti di cui al DM n. 263/2016;
3. Permanenza dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del DL n. 189/2016 (vedasi nota in calce all'articolo);
4. Non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2,3,4 dell'art.3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 2017;
5. Il servizio di coordinamento della sicurezza ed esecuzione è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 dlgs 81/2008 e smi.

Sono pertanto **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26/07/2017 tra la struttura di Missione (ex art. 30 legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Costituisce **causa di esclusione** la mancata permanenza dell'iscrizione dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del Decreto-legge n. 189/2016.

N.B. Si precisa che, con riferimento a suddetto requisito, a fronte ed in analogia della deroga consentita dalla Struttura commissariale, *“in considerazione dell’oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 da parte di coloro che svolgano prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per le quali non è prescritta la iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla rimozione di tale impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara da parte di tali professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione all’elenco speciale dei professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti”*.

Costituisce **causa di esclusione** il superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2,3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017.

Art. 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

- a) **I requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263** *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi*

a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50'';

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 16.3.1 n.3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 16.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta documentazione equipollente prevista dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione impianti tecnologici e relativa direzione operativa in fase di esecuzione lavori:

d.1) la qualifica di professionista antincendio ai sensi del D. Lgs. 139/2006 e del D.M. 05.08.2011

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 16.3.1 n. 4.1, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta documentazione equipollente prevista dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

e) Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori **tre esercizi ultimati e approvati nell'ultimo quinquennio** antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E per un importo pari a € 845.072,54 (*euro ottocentoquarantacinquemilasettantadueeuro/54*). Tale requisito è richiesto per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria per la gestione dell'appalto e a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere.

| Importo spese tecniche a base di gara | Requisito richiesto |
|--|----------------------------|
| € 422.536,27 | € 845.072,54 |

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura ultimati e approvati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E e relativi ai lavori di ognuna

delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è **almeno pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori** della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grad o Comp lessità <<G >> | L.143/49 (corrispondenza) | Valore delle opere Euro | Importo complessivo pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie Euro |
|----------------------|-----------|---|---|------------------------------|----------------------------|--|
| | Codice | Descrizione | | | | |
| EDILIZIA | E.22 | Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza. Interventi di conservazione e restauro delle mura, corpi di fabbrica e degli spazi aperti (piazze, percorsi e accessi) | 1,55 | I/e | 514.940,24 | 1.039.880,48 |
| STRUTTURE | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente Verifiche strutturali relative | 0,90 | IX/b | 1.338.844,62 | 2.677.689,24 |
| STRUTTURE | S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. | 0,95 | I/g | 442.848,61 | 885.697,22 |
| IMPIANTI | IA.01 | Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | 0,75 | III/a | 57.673,31 | 115.346,62 |
| IMPIANTI | IA.02 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico | 0,85 | III/b | 129.764,94 | 259.529,88 |
| IMPIANTI | IA.03 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | 1,30 | III/c | 100.928,29 | 201.856,58 |

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, può essere dimostrato cumulativamente dai componenti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione ex artt.45 e 46 dPR n.445/2000 e smi. del concorrente.

g) servizi “di punta” di ingegneria e architettura ultimati e approvati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, cd. servizi di punta, **di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima ovvero l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.**

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, non è frazionabile con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e deve essere posseduto dal mandatarario o dai mandanti. **Non è pertanto possibile raggiungere l’importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione.** E’ invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l’intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

| CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE | | L.143/49 (corrispon denza) | Valore delle opere Euro | Importo minimo due lavori c.d. servizi di punta Euro |
|----------------------|-----------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| | Codice | Descrizione | | | |
| EDILIZIA | E.22 | Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza. Interventi di conservazione e restauro delle mura, corpi di fabbrica e degli spazi aperti (piazze, percorsi e accessi | I/e | 514.940,24 | 411.952,19 |
| STRUTTURE | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii | IX/b | 1.338.844,62 | 1.071.075,69 |

| | | | | | |
|------------------|-------|--|-------|------------|------------|
| | | <i>e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente</i> <i>Verifiche strutturali relative</i> | | | |
| STRUTTURE | S.03 | <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i> | I/g | 442.848,61 | 354.278,88 |
| IMPIANTI | IA.01 | <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i> | III/a | 57.673,31 | 46.138,64 |
| IMPIANTI | IA.02 | <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i> | III/b | 129.764,94 | 103.811,95 |
| IMPIANTI | IA.03 | <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i> | III/c | 100.928,29 | 80.742,63 |

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016, si precisa che "gradi di complessità maggiori qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione ex artt.45 e 46 DPR n.445/2000 e smi. del concorrente.

Si precisa che sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

h) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

- laurea in ingegneria o equipollenti con quelli esteri
- laurea in architettura o equipollenti con quelli esteri

- iscrizione all'elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.Lgs 189/2016 (si richiama quanto statuito all'art.7 che precede) ;

i) **Aver effettuato** negli ultimi 10 anni almeno due servizi di verifica della vulnerabilità sismica su edifici tutelati (Titolo I del D.Lgs. 42/2004) per il Responsabile della progettazione - strutture;

l) **Gruppo di lavoro** per lo svolgimento dell'incarico oggetto dell'appalto, che possieda al proprio interno le seguenti figure professionali minime - n. unità minime quattro (4) :

1) n.1 Responsabile della progettazione-strutture, ingegnere abilitato all'esercizio della professione esperto in strutture e consolidamento strutturale di edifici storici;

2) n.1 Responsabile della progettazione E22, architetto in possesso di laurea quinquennale o specialistica ed iscritto all'albo degli Architetti, Sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537), trattandosi di immobile di interesse storico-artistico, soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

3) n.1 architetto o ingegnere per il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., abilitato all'esercizio della professione ed in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore;

4) n.1 architetto o ingegnere per la progettazione impianti tecnologici e relativa direzione operativa in fase di esecuzione lavori, in possesso di qualifica di professionista antincendio ai sensi del D. Lgs. 139/2006 e del D.M. 05.08.2011.

La comprova del requisito relativo alla professionalità è fornita mediante autocertificazione ex artt.45 e 46 dPR n.445/2000 e smi.

Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente disciplinare andranno elencate individuando per ciascuna di esse la prestazione che svolgeranno. Il singolo progettista potrà svolgere più di una prestazione.

Gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, i R.T.e i consorzi ordinari dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

E' possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili, fermo restando che dovrà essere indicata quale, tra le unità minime (n.4) indicate per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche, è la persona fisica incaricata della integrazione tra le stesse.

Tra i soggetti riportati va indicato il Direttore dei lavori, il quale assumerà su di sé le responsabilità civili, amministrative e penali proprie del ruolo, trattandosi di organo propriamente monocratico;

gli altri soggetti, sotto il diretto coordinamento del Direttore dei lavori, integreranno l'Ufficio di direzione dei lavori con ruoli e responsabilità diverse.

I nominativi indicati nella domanda sono vincolanti ed inderogabili per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati, se non per cause di forza maggiore (decesso, perdita dei requisiti, ecc.); in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovrà avere, a giudizio della stazione contraente, capacità e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente.

m) Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti):

numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 6 (sei) unità che corrisponde a 1,5 volte le unità di personale stimate.

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti:

numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 6 (sei) unità che corrisponde a 1,5 volte le unità di personale stimate, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante: per i soci attivi, estratto del libro soci; per i direttori tecnici, verbale di nomina; per i dipendenti, dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **8.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è **condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **8.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. d.1)** relativo alla qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs 139/2006 e del D.M. 05.08.2011 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della progettazione impianti tecnologici e relativa direzione operativa in fase di esecuzione lavori.

Il requisito relativo al fatturato globale **di cui al punto 8.2 lett. e)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 8.3 lett. f)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 8.3 lett. f)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 8.3 lett. g)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 8.3 lett. g)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito di cui al **punto 8.3 lett. h)** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Il requisito di cui al **punto 8.3 lett. i)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito del personale di cui al **punto 8.3 lett. m)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 8.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. d.1)** relativo alla qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs 139/2006 e del D.M. 05.08.2011 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro

sono indicati come incaricati della progettazione impianti tecnologici e relativa direzione operativa in fase di esecuzione lavori.

Ai sensi dell'Art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. i consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lettera f) del codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nella presente procedura di gara è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Art. 9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 8.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 16.2 che segue.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 8.3 lett. h)**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16.3.1 che segue.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3 che precede, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al seguente punto 16.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 10 SUBAPPALTO

Non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per le attività consentite dall'art.31 comma 8 dlgs 50/2016 quali le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. L'eventuale dichiarazione di volersi avvalere ai sensi dell'art. 105 del dlgs 50/2016 dell'istituto del subappalto nei limiti sopra citati, deve essere resa con apposita dichiarazione, a pena di esclusione, per il professionista, di ricorrere a tale possibilità di subappalto.

Si specifica che i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 dlgs 50/2016 e smi.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art.11. GARANZIE E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria richiesta limitatamente ai servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relativa direzione lavori - contabilità pari al 2% dell'importo di €

181.179,49 (vedi tabella n.1 oggetto dell'appalto art.4 che precede) e precisamente per l'importo pari ad € 3.623,59 (euro tremilaseicentoventitreeuro/59), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, **A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO**

b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale IBAN: IT 46L0542404297000050010214;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- www.ivass.it/ivass/impresesjsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula di contratto mentre per gli altri concorrenti verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Art. 12 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulla civica sede ed ex mini hotel, oggetto di intervento, sito in Civitella del Tronto (TE), Corso Mazzini n. 15, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00. Il termine ultimo per la richiesta di sopralluogo è cinque giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Art. 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Con DPCM 28 Settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

Art. 14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà pervenire tramite Portale telematico predisposto dalla *C.U.C. – Unione Comuni Val Vibrata*: www.cucvibrata.siaweb.it entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 24/04/2020, pena l'esclusione. Non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa dell'offerta o della documentazione inviata precedentemente; in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo.

L'offerta dovrà essere costituita da tre file formato .zip contenenti i documenti debitamente compilati e firmati digitalmente. La dimensione massima di ciascun file non potrà superare i 27 mb. I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:

Documentazione amministrativa: BustaA.zip

Offerta tecnica: BustaB.zip

Offerta economica: BustaC.zip

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni.

La mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli importi a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica

devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione e reperibili ai seguenti indirizzi internet: www.comunecivittelatronto.it; www.unionecomunivibrata.it; (C.U.C.) alla pagina Amministrazione trasparente - sezione bandi e gare; www.cucvibrata.siaweb.it;

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione che dovranno essere caricati digitalmente come di seguito specificato.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione appaltante (campo 5: Comune di Civitella del Tronto Piva: 00467160677);
- del codice ufficio o ente (campo 6: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento);
- del codice tributo (campo 11: 456 T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di miglioramento sismico della sede municipale di Civitella del Tronto ed ex mini hotel - sisma 2016

CIG: 8115347433 CUP: B79C18000100001

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare copia informatica dell'F23.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16. 2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 n.3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) recante le *“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e smi”* ed il modello è reperibile, in formato elettronico, come da allegato L alla documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I– Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione Appaltante)

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 16.3.1;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

4) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto nei limiti di cui sopra, si richiede la compilazione sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «0» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante autocertificazione dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **8.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **8.1 d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

4.1 dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **8.1 d.1)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs 139/2006 e del D.M. 05.08.2011;

5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6 bis. accetta il protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26/07/2017 tra la struttura di Missione (ex art. 30 legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.)

7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

8. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA; indica l'indirizzo PEC, e solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e smi.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 14;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 14;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 9** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy) e, ove pertinente, **n. 14** (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 6, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 9** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy) e, ove pertinente, **n. 14** (concordato preventivo);

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"]*.
3. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
4. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

5. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
6. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 17 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

a) Con riferimento alla “**professionalità e adeguatezza dell’offerta**” indicata al successivo punto 19.1 lett. A Descrizione di n. tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, eseguiti nel corso dell' esercizio dell'attività professionale

Per ciascun servizio devono essere fornite massimo n. 3 **Tavole sintetiche (con grafici, foto e testi) in formato A3 numerate da 1 a 3 in formato .pdf**, ritenute dal concorrente significativo della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico, relativamente **al miglioramento sismico delle strutture**. Non sono ammesse ulteriori Tavole per ciascun servizio svolto.

Le Tavole sintetiche di ciascun servizio dovranno essere accompagnate da una relazione descrittiva di numero massimo di due facciate in formato A4, carattere 12 pt, interlinea 1,5, margini sup, inf, dx, sx di 2 cm, compilati in formato .pdf e firmata digitalmente.

Nella documentazione descrittiva relativa a ciascuno dei servizi di cui trattasi devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione;

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede);
- dati relativi ai soggetti che hanno eseguito il servizio
- tipologia e classi e categorie ID;
- date di inizio e ultimazione dei servizi;

Le Tavole sintetiche e la relazione descrittiva, con riferimento alla “**professionalità e adeguatezza dell’offerta**”, devono essere sviluppate secondo quanto specificato nei seguenti criteri di valutazione:

| | |
|-----------|--|
| A1 | Valore tecnico e grado di analogia dei servizi di architettura e ingegneria svolti per prestazioni attinenti all'attività di miglioramento sismico delle strutture. |
| A2 | Valore tecnico e grado di analogia dei servizi di architettura e ingegneria svolti per prestazioni attinenti opere su strutture stratificate con interventi pregressi. |

| | |
|-----------|--|
| A3 | Valore tecnico di analogia dei servizi di architettura e ingegneria svolti per prestazioni attinenti tutelati (Titolo I del D.Lgs. 42/2004). |
|-----------|--|

b) Con riferimento alle “**caratteristiche metodologiche dell’offerta**” indicate al successivo punto 19.1 lett. B.

La Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta dovrà essere sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione con riferimento alla “caratteristiche metodologiche dell’offerta”.

Detta Relazione descrittiva illustra le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico. La relazione dovrà essere organizzata in maniera tale che possano evincersi i singoli aspetti su cui attribuire i punteggi per sub criteri, secondo quanto riportato nella tabella al successivo punto 19.1 lett. B.

Tale documentazione deve ed essere predisposta, in massimo **n. 15** facciate in formato A4 carattere 12 pt, interlinea 1,5, margini sup, inf, dx, sx di 2 cm, corredata da un numero massimo di 3 tavole in formato A3, tutti gli elaborati dovranno essere trasmessi in formato .pdf e firmati digitalmente, e riguardante i seguenti argomenti:

B1. Valore metodologico nell’acquisizione dei dati conoscitivi del complesso in relazione alla stratigrafia dell’edificio e alla natura degli interventi pregressi in considerazione alla specificità della destinazione di uso oltre che bene sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del D.Lgs. 42/2004;

B2. Valore Tecnico delle scelte in relazione alle opere di miglioramento sismico dell’edificio in considerazione della specificità dell’immobile oggetto di intervento (edificio adibito a civica sede oltre che bene sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del D.Lgs. 42/2004). Modalità di esecuzione delle fasi di analisi (rilievo architettonico, rilievo strutturale, eventuale integrazione delle indagini specifiche sulle murature) e di sintesi dei risultati ottenuti per l’individuazione degli interventi di miglioramento strutturale valutati anche in relazione della stratificazione dell’edificio.

B3. Scelte ed impostazioni su alcuni criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali per ridurre l’impatto ambientale (linea guida n.1 dlgs 50/2016 aggiornate alla delibera n.138/18 – DM 11/10/2017 punto 2.4)

B4. Valore tecnico delle soluzioni proposte per la mitigazione dell’impatto delle attività di cantiere rispetto al contesto. Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza nella fase progettuale che tengano conto della specificità dell’immobile oggetto di intervento.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

Art. 18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica e offerta tempo predisposta preferibilmente secondo il modello *allegato I* al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) indicare il ribasso percentuale applicato dell'importo posto a base gara al netto degli oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e lettere, prevale quest'ultimo.
- b) Riduzione percentuale del tempo contrattuale. Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

Art. 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica, il punteggio conseguito per l'offerta economica e il punteggio conseguito per l'offerta tempo.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

| | PUNTEGGIO |
|--------------------------|------------------|
| Offerta tecnica | 75 |
| Offerta economica | 15 |
| Offerta tempo | 10 |
| TOTALE | 100 |

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Tabellari.

Ai sensi di quanto fissato nelle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” emanate dall'ANAC, e ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, la valutazione delle offerte tecniche sarà svolta in base ai criteri e ai sub criteri di seguito indicati:

- a) **professionalità e adeguatezza dell'offerta** (CRITERIO A) desunta (per ciascun sub-criterio) da un numero massimo di tre servizi svolti nel corso dell'esercizio dell'attività professionale, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento;
- b) **caratteristiche metodologiche dell'offerta** (CRITERIO B) desunte (per ciascun sub-criterio) dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. Relativamente a ciascun sub-criterio, in particolare, si valuterà il valore tecnico delle proposte prestando maggiore considerazione a:
- completezza e contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione;
 - chiarezza espositiva della relazione;
 - interrelazione tra i vari aspetti sviluppati;
 - maggiore capacità di sintesi espositiva.

CRITERIO A

| PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA | | | | | |
|---|---|------------------|----|---|-----------|
| A | critero | valore e critero | n° | sub-criteri di valutazione | punti |
| 1 | Professionalità e adeguatezza dell'offerta (desunta per ciascun sub-criterio) da un numero massimo di tre servizi svolti nell'esercizio dell'attività professionale | 30 | A1 | Valore tecnico e grado di analogia dei servizi di architettura e ingegneria svolti per prestazioni attinenti all'attività di miglioramento sismico delle strutture | 15 |
| | | | A2 | Valore tecnico e grado di analogia dei servizi di architettura e ingegneria svolti per prestazioni attinenti opere su strutture stratificate con interventi pregressi | 10 |
| | | | A3 | Valore tecnico di analogia dei servizi di architettura e ingegneria svolti per prestazioni attinenti edifici tutelati | 5 |
| TOTALE | | | | | 30 |

CRITERIO B

| B | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|---|--------------|
| PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA | | | | | |
| | critério | valore e critério | n° | sub-criteri di valutazione | punti |
| 1 | caratteristiche metodologiche dell'offerta (desunte per ciascun sub-criterio) dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico | 45 | B1 | Valore metodologico dell'acquisizione dei dati conoscitivi del complesso in relazione alla stratigrafia dell'edificio e alla natura degli interventi pregressi in considerazione alla specificità della destinazione di uso oltre che bene sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del D.Lgs. 42/2004. | 10 |
| | | | B2 | Valore Tecnico delle scelte in relazione alle opere di miglioramento sismico dell'edificio in considerazione della specificità dell'immobile oggetto di intervento (sede civica ed ex mini-hotel bene sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del D.Lgs. 42/2004). Modalità di esecuzione delle fasi di analisi (rilievo architettonico, rilievo strutturale, eventuale integrazione delle indagini specifiche sulle murature) e di sintesi dei risultati ottenuti per l'individuazione degli interventi di miglioramento strutturale valutati anche della stratificazione dell'edificio. | 25 |
| | | | B3 | Scelte ed impostazioni su alcuni criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali per ridurre l'impatto ambientale (linea guida n.1 dlgs 50/2016 aggiornate alla delibera n.138/18 – DM 11/10/2017 punto 2.4) | 5 |
| | | | B4 | Valore tecnico delle soluzioni proposte per la mitigazione dell'impatto delle attività di cantiere rispetto al contesto. Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza nella fase progettuale che tengano conto della specificità dell'immobile oggetto di intervento (linee guida n.1 dlgs 50/2016 aggiornate alla delibera n.138/18 – DM 11/10/2017 punto 2.5). | 5 |
| TOTALE | | | | | 45 |
| TOTALE CRITERIO A + CRITERIO B | | | | | 75 |

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella sopra riportata un coefficiente, variabile tra 0 e 1, che sarà mediato

aritmeticamente tra quelli espressi discrezionalmente da tutti i commissari. Detti coefficienti saranno determinati in base ai diversi livelli di valutazione come di seguito indicato:

- a) **il coefficiente 0 corrisponde a non valutabile;**
- b) **il coefficiente 0,20 corrisponde a inadeguato;**
- c) **il coefficiente 0,40 corrisponde appena accettabile;**
- d) **il coefficiente 0,60 corrisponde a sufficiente;**
- e) **il coefficiente 0,80 corrisponde a buono;**
- f) **il coefficiente 1 corrisponde a ottimo.**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) ovvero il punteggio totale attribuito all'offerta (a);

n = numero totale degli elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) espresso in centesimali rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati, in conformità a quanto disposto dall'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti V(a)_i sono determinati come di seguito indicato:

- *ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;*
- *successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni elemento di valutazione relativamente a ciascuna offerta;*
- *si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate determinando i singoli coefficienti V_i;*
- *infine i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica. All'offerente che avrà ottenuto la media di 1, sarà attribuito il punteggio massimo per un determinato criterio; agli altri concorrenti, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente.*

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)_i per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente..

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

- È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula “bilineare”

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

- È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula “bilineare”

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Art. 20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15/05/2020 alle ore 09:00 presso l'Unione dei Comuni - Città Territorio Val Vibrata sede S. Omero (cap 64027 – Te), via Torquato Tasso snc.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra data ed orario successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo: *pubblicazione sul sito informatico dell'Unione comuni Val Vibrata e del Comune di Civitella del Tronto* all'indirizzo: www.comunecivitelladeltronto.it; www.unionecomunivalvibrata.it; (C.U.C.) alla [pagina Amministrazione trasparente - sezione bandi e gare](#); www.cucvibrata.siaweb.it; almeno tre (3) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo: *pubblicazione sul sito informatico dell'Unione comuni Val Vibrata e del Comune di Civitella del Tronto* all'indirizzo **www.comunecivitelladeltronto.it**; **www.unionecomunivalvibrata.it**; (C.U.C.) alla pagina Amministrazione trasparente sezione bandi e gare, **www.cucvibrata.siaweb.it**; almeno tre (3) giorni prima della data fissata.

La Commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) a trasmettere le risultanze dei verbali al Responsabile C.U.C per l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art.21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile della C.U.C. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 22 APERTURA DELLE BUSTE B E C VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti le quali saranno oggetto di apposito provvedimento da parte del Responsabile della C.U.C.

Successivamente la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile della C.U.C., che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della C.U.C. **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il Responsabile della C.U.C. procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Art.23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Commissione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Commissione richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni da fornire per iscritto, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile della C.U.C., ricevuti gli atti dalla Commissione, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett.c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

Art.24 . AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di

gara e trasmette al Responsabile della C.U.C. tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione al termine del relativo procedimento e trasmessa al Responsabile della C.U.C. per i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art.97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) nonchè tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari..

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1-3).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Teramo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 27 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o

subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno

immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011

- a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
 - Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
 - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
 - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
 - Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il Responsabile Centrale Unica
di Committenza F.to Arch. Luigi Sabini

Il Responsabile Unico
del Procedimento
F.to Geom. Fabrizio
Verticelli